



SENATO DELLA REPUBBLICA  
COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE  
5<sup>a</sup> (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO)  
6<sup>a</sup> (FINANZE E TESORO)

DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,  
recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini  
normativi ed interventi di carattere economico*

*(Atto Senato n. 1222)*

Memoria del  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Roma, 10 settembre 2024

---

---

## INDICE

	<b>Pag.</b>
Premessa .....	3
SEZIONE 1 – Proposte di modifica o integrazione degli articoli del decreto-legge in esame.....	3
Art. 1 (Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica).....	3
SEZIONE 2 – Proposte di integrazione del contenuto del decreto-legge, mediante l'inserimento di nuovi articoli su tematiche sui quali si ritiene necessario e urgente un intervento normativo.....	4
<i>Interventi urgenti in materia di Superbonus e altri bonus edilizi</i> .....	4
Art. 1-bis (Correzione di errori diversi da quelli che incidono sull'importo del credito d'imposta nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020).....	5
Art. 1-ter (Termini per la remissione in bonis delle schede e delle asseverazioni all'ENEA).....	6

---

## Premessa

Signori Presidenti e Onorevoli Senatori,  
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, "CNDCEC") desidera innanzitutto rivolgere il più vivo ringraziamento a codeste eccellentissime Commissioni parlamentari riunite per la cortese richiesta di fornire un contributo, nella forma di una memoria scritta, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 agosto 2024 (A.S. 1222).

La presente memoria, al fine di massimizzare l'efficacia del contributo e la sua utilità per i lavori di codeste ecc.me Commissioni parlamentari, è strutturata in due Sezioni, suddivise nel modo seguente:

- SEZIONE 1: proposte di modifica o integrazione degli articoli di cui è composto il decreto-legge sui quali si ritenga di esprimersi;
- SEZIONE 2: proposte di integrazione del contenuto del decreto-legge, mediante l'inserimento di nuovi articoli su tematiche sui quali si ritiene necessario e urgente un intervento normativo.

Nel rinnovare, quindi, i ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa al CNDCEC di formulare proprie osservazioni e proposte, si confida nell'attenzione e la sensibilità che codeste ecc.me Commissioni vorranno riservare alle stesse, con l'auspicio di un loro recepimento normativo.

## SEZIONE 1 – Proposte di modifica o integrazione degli articoli del decreto-legge in esame

### Art. 1 (Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

L'articolo in oggetto interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica prevedendo la presentazione di una nuova comunicazione integrativa per fruire dell'agevolazione. La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato.

La nuova comunicazione va presentata dalle imprese che hanno inviato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in oggetto ("comunicazione originaria"), prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

La comunicazione integrativa, pena lo scarto, reca l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione relativa all'effettivo sostenimento delle spese prevista dall'articolo 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024.

Al riguardo, al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento del nuovo obbligo, si ritiene necessario il differimento del termine finale per la presentazione della citata comunicazione integrativa, previsto dal comma 1 dell'articolo in oggetto, considerato che le fatture elettroniche attestanti la realizzazione degli investimenti agevolati, i cui estremi vanno indicati nella comunicazione stessa, possono essere emesse, ordinariamente, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'investimento ovvero, in via differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

---

Ne consegue che per gli investimenti effettuati il 15 novembre 2024, ultimo giorno utile per fruire dell'agevolazione, la relativa fattura potrà essere emessa, ordinariamente, fino al 27 novembre 2024, e, in via differita, fino al 15 dicembre 2024, e quindi, nel primo caso, lasciando soltanto cinque giorni al contribuente per la presentazione della comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2024 ovvero, nel secondo caso, impedendo addirittura al contribuente di indicare gli estremi della fattura nella comunicazione integrativa, potendo la fattura essere emessa successivamente allo scadere del termine di presentazione della comunicazione stessa.

Pertanto, occorre fissare il termine finale per la presentazione della comunicazione integrativa, previsto dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 in oggetto, a una data non anteriore al 16 dicembre 2024.

### **Emendamento**

All'articolo 1, comma 1, le parole: "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 16 dicembre 2024".

## **SEZIONE 2 – Proposte di integrazione del contenuto del decreto-legge, mediante l'inserimento di nuovi articoli su tematiche sui quali si ritiene necessario e urgente un intervento normativo**

### ***Interventi urgenti in materia di Superbonus e altri bonus edilizi***

La conversione in legge del decreto-legge in esame può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l'esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante.

In questo modo, senza appesantire di un solo euro il monte dei crediti d'imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, si consentirebbe ai contribuenti di sanare anche errori per i quali, a oggi, non sussiste altro rimedio che l'annullamento della comunicazione, in un contesto in cui però, causa la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione *in bonis*, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d'imposta spettante al contribuente.

Tale possibilità di correzione va altresì concessa a tutti quei condòmini che hanno commesso l'errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell'edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale.

Di seguito si riportano le norme, con le relative relazioni illustrative, di cui si ritiene necessario e urgente il recepimento.

---

**Art. 1-bis (Correzione di errori diversi da quelli che incidono sull'importo del credito d'imposta nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020)**

[1] Gli errori, ivi compresi quelli sostanziali, commessi in sede di compilazione e presentazione all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione scadeva il 4 aprile 2024 e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultano né scartate dall'Agenzia delle entrate, né annullate dai contribuenti, possono essere oggetto di correzione, mediante comunicazione dei dati corretti con le modalità ed entro i termini stabiliti da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con l'esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante.

[2] La presentazione della comunicazione di opzione di sconto o cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, avente per oggetto spese sostenute in relazione a singole unità immobiliari facenti parte di un edificio condominiale, a cura dell'amministratore del condominio o del condomino incaricato, anziché a cura di ciascun singolo possessore o detentore dell'unità immobiliare, costituisce mero errore formale, se i possessori o detentori delle singole unità immobiliari confermano, ciascuno per quanto di propria competenza, con le modalità ed entro i termini stabiliti da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contenuto della comunicazione di opzione erroneamente presentata per suo conto dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato.

### **Relazione illustrativa**

Premesso che la prassi dell'Agenzia delle entrate distingue tra errori formali (sanabili anche senza necessità di annullare e ripresentare la Comunicazione di opzione che li contiene) ed errori sostanziali (sanabili solo mediante annullamento e ripresentazione della Comunicazione di opzione che li contiene; in un contesto normativo che però, dopo l'abrogazione della possibilità di avvalersi dell'istituto della remissione in bonis per gli obblighi di presentazione delle Comunicazioni di opzione, rende di fatto insanabili tutti gli errori sostanziali commessi su Comunicazioni di opzione i cui termini di presentazione sono già scaduti), il comma 1 della norma in oggetto prevede la possibilità di sanare, con le modalità ed entro i termini stabiliti da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche gli errori che la prassi dell'Agenzia delle entrate qualifica come sostanziali, ma che comunque non incidono sull'ammontare del credito d'imposta risultante dalla Comunicazione di opzione già presentata (si tratta, ad esempio, di errori riguardanti il codice fiscale del beneficiario, del fornitore o del cessionario; il codice che identifica la tipologia di intervento agevolato, ecc.).

Il comma 2 della norma in oggetto prevede invece la possibilità di sanare, con le modalità ed entro i termini stabiliti da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un errore che non attiene al contenuto della Comunicazione di opzione, ma al soggetto che l'ha presentata, determinandone potenzialmente l'inesistenza per carenza di legittimazione del soggetto presentatore.

---

È l'errore (risultato abbastanza ricorrente nella prassi) della Comunicazione di opzione presentata dall'amministratore di condominio non solo per le spese agevolate relative agli interventi sulle parti comuni, ma anche per le spese agevolate relative agli interventi sulle singole unità immobiliari (la cui Comunicazione avrebbe dovuto invece avvenire a cura dei rispettivi possessori o detentori delle singole unità immobiliari interessate dagli interventi riguardanti le parti private dell'edificio condominiale).

#### **Art. 1-ter (Termini per la remissione in bonis delle schede e delle asseverazioni all'ENEA)**

[1] Ai fini dell'applicazione dell'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli obblighi di trasmissione all'ENEA delle schede descrittive e delle asseverazioni di cui, rispettivamente, alle lettere g) e h) dell'articolo 6 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, la lettera b) del citato articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della prima quota costante della detrazione per ecobonus o superbonus, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.

#### **Relazione illustrativa**

Premesso che l'istituto della remissione in bonis è già considerato applicabile agli obblighi di trasmissione all'ENEA delle schede descrittive e delle asseverazioni ecobonus e superbonus, la norma allinea il termine ultimo, entro cui è possibile procedere ai predetti adempimenti avvalendosi della remissione in bonis, al termine ultimo che risulta stabilito dalla norma interpretativa di cui alla lettera c) del comma 1 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per avvalersi del medesimo istituto con riguardo al deposito dell'asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. "Allegato B") ai fini del sismabonus e del superbonus.

La norma non incide sul divieto di remissione in bonis delle Comunicazioni di opzione, che resta confermato.